

Repertorio. n. #####

Fascicolo n. #####

**MODIFICA ALLA CONVENZIONE URBANISTICA NOTAIO MALAGUTI ANTONIO
REP. N. 37378 RACC. 20916 DEL 11/12/2013 RELATIVA ALLA PRIMA VARIANTE
NON SOSTANZIALE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA
COMPARTO C3.7 DEL PRG PREVIGENTE AD USO RESIDENZIALE (AMBITO AN.e
DEL PSC E RUE VIGENTI) IN LOCALITA' CASTELLO DI SERRAVALLE –
BERSAGLIERA IN VIA FELICINA.**

L'anno 2015 (duemiladodici), il giorno del mese, in Valsamoggia (Bologna), presso la Residenza Municipale sita in P.zza Garibaldi 1, davanti a me Dottor..... Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di con residenza in, senza assistenza di testimoni ai quali le persone infra-menzionate, in possesso dei requisiti di legge, hanno di comune accordo tra loro e col mio consenso rinunciato, sono presenti:

- 1) il Dott. **ANDREA DIOLAITI** nato a ...omissis... domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Qualità Programmazione Territoriale in forza del Decreto del Sindaco prot. 1088 del 10/01/2015 e rappresentante del COMUNE DI VALSAMOGGIA (codice fiscale 03334231200);
- 2) Signor **VENTURI RAFFAELE** nato a ...omissis..., il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di proprietario della porzione di terreno distinta catastalmente in Comune di Valsamoggia – Sezione di Castello di Serravalle (M320D) al Foglio 24 Mappali 567 – 569 con superficie di mq 4659,00;
per dare esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n. ## del ##### con la quale è stata approvata la prima variante non sostanziale al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata relativo al comparto C3.7 del previgente P.R.G. a destinazione residenziale (Ambito AN.e nel RUE e PSC vigenti), in localita' Castello di Serravalle – Bersagliera in Via Felicina, in atti in formato digitale presso la Sede Municipale esecutiva ai sensi di legge;
- che pertanto d'ora in appresso, se non diversamente stabilito, il proprietario delle aree di cui in premessa sarà indicato come "soggetto attuatore";

PREMESSO

- con decorrenza dal giorno 01 gennaio 2014 per effetto della Legge Regionale n. 1 del 07 febbraio 2013 della Regione Emilia Romagna, a seguito della fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno è stato istituito il nuovo Comune denominato Valsamoggia.
- che è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale di Castello di Serravalle n. 99 del 20/12/2013 il Piano Strutturale Comunale PSC;
- che è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale di Castello di Serravalle n. 100 del 20/12/2013 il Regolamento Urbanistico Edilizio RUE;
- che il soggetto attuatore è proprietario della porzione di terreno comprendente parte delle aree

di terreno che costituiscono il Comparto Urbanistico C3.7 del previgente P.R.G. (ambito AN.e nel RUE e PSC vigenti) posto in Comune di Valsamoggia, località Castello di Serravalle – Bersagliera in via Felicina catastalmente censite al Foglio 24 Mappali 567 – 569 con superficie di mq. 4659,00 del Comune di Valsamoggia – Sezione di Castello di Serravalle (M320D);

- che il soggetto attuatore è proprietario della totalità della potenzialità edificatoria comprendente il Comparto Urbanistico C3.7 del previgente P.R.G. (ambito AN.e nel RUE e PSC vigenti) posto in Comune di Valsamoggia, località Castello di Serravalle – Bersagliera in forza dell'atto di compravendita Notaio Malaguti Antonio Rep. 32901 Racc. n. 17687 del 20/12/2007, anche per le porzioni non in proprietà (mappali 568 parte, 15 parte, 570, 8 parte);

- che dette aree risultavano inserite nel P.R.G. previgente in zona territoriale omogenea C3.7 soggette ad intervento urbanistico preventivo con Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata;

- che dette aree risultano inserite nel RUE approvato con delibera di Consiglio Comunale di Castello di Serravalle n. 100 del 20/12/2013 in ambito AN.e - Ambiti di nuovo insediamento in corso di attuazione secondo la pianificazione previgente (PUA convenzionati), disciplinato dall'art. 4.5.1 delle Norme del RUE approvato;

- che dette aree risultano inserite nel PSC approvato con delibera di Consiglio Comunale di Castello di Serravalle n. 99 del 20/12/2013 in ambito AN.e - Ambiti di nuovo insediamento in corso di attuazione secondo la pianificazione previgente (PUA convenzionati)-, disciplinato dall'art. 6.20 delle Norme del PSC approvato;

- che con delibera consiliare del Comune di Castello di Serravalle n. 67 del 30/10/2013, esecutiva, e' stato approvato il Piano Particolareggiato di iniziativa privata comparto urbanistico n. 7 (C3) a destinazione residenziale in località Castello di Serravalle – Bersagliera in Via Felicina e relativo schema di convenzione in conformità al P.R.G. vigente;

- che con atto Notaio Malaguti Antonio Rep. 37378 Racc. 20916 del 11/12/2013 è stata stipulata la convenzione urbanistica secondo quanto disposto dalla delibera di C.C. n. 67 del 30/10/2013 del Comune di Castello di Serravalle;

- che il soggetto attuatore ha presentato in formato digitale in data 15/06/2015 prott. 28673 – 28674 – 28676 - 28678 (P.U.T. 2015/01142) e successive integrazioni prot. 29862 del 19/06/2015 e prot. 57513 del 11/11/2015 richiesta di approvazione della prima variante non sostanziale al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata, ai sensi dell'art. 6.20 del PSC – Norme, per ottenere, in conformità al RUE, PSC, PRG previgente, titolo abilitativo ad intervenire nell'area in oggetto mediante la realizzazione di nuove costruzioni con destinazione residenziale e relative aree destinate a standard pubblico;

- che tale intervento comporta la realizzazione di una superficie residenziale totale SR, calcolata ai sensi del P.R.G. previgente, pari a mq 1.265,00 e riportati nelle Norme Tecniche di Attuazione della variante al Piano Particolareggiato;

- che nella seduta del 24/06/2015 P.U.T. 2015/00005/CQAP la Commissione per la Qualità

Architettonica e il Paesaggio ha espresso il relativo parere con esito favorevole;

- che con delibera di Giunta Comunale n. ##### del #####, esecutiva ai sensi di Legge, (come sopra citata) è stata approvata la prima variante non sostanziale al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata, contenente, oltre allo schema della convenzione da stipularsi fra il Comune

ed il soggetto attuatore dell'intervento, anche i seguenti elaborati tecnici:

- V1.02 Inquadramento territoriale e urbanistico;
- V1.03 Documentazione catastale;
- V1.04 Rilievo plano-altimetrico
- V1.05 Documentazione fotografica;
- V1.06.r1 Schemi planimetrici illustrativi;
- V1.07 Perimetrazione lotti ed aree da cedere ;
- V1.08 Planimetria generale;
- V1.09a Profili e sezioni stato attuale;
- V1.09b Profili e sezioni di progetto;
- V1.10 Rete stradale e pedonale;
- V1.11 Tipologie edilizie;
- V1.12 Allestimento e arredo dello spazio pubblico;
- V1.13.1 Schemi rete gas e idrica;
- V1.14 Schema impianto illuminazione pubblica;
- V1.15 Schema impianto energia elettrica;
- V1.16 Schema rete telefonica;
- V1.17.1 Schema rete fognaria ;
- V1.18 Schema interferenza rete fognaria e rete idrica;
- V1.19.r1 Norme tecniche di attuazione;
- V1.20.r1 Relazione tecnico illustrativa;
- V1.21 Relazione geologica -geotecnica del terreno;
- V1.22 Clima acustico V1.23 VAS – anno 2012;
- V1.24 Computo metrico estimativo;
- Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS – aggiornamento 2015;
- Valutazione previsionale di impatto acustico – aggiornamento 2015;
- Tabella superficie permeabile;

Visto:

- la legge 17/08/1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

- la L.R. 07/12/1978 n. 47 nel testo vigente;
- la L.R. 24/03/2000 n. 20 nel testo vigente;
- il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 nel testo vigente;
- la L.R. 30/07/2013 n. 15 nel testo vigente;
- la L.R. 21/10/2004 n. 23 nel testo vigente;
- la L.R. 06/07/2009 n. 6 nel testo vigente;
- la L.R. 30/11/2009 n. 23 nel testo vigente;

Ritenuto di procedere alla traduzione degli impegni e degli oneri che debbono disciplinare l'attuazione del Piano Particolareggiato di iniziativa privata approvato dal Comune di Valsamoggia.

TUTTO CIO' PREMESSO

fra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Signor VENTURI RAFFAELE, d'ora in poi denominato Soggetto Attuatore, si obbliga espressamente, per sé e per i propri aventi causa, a qualsiasi titolo ad assumere le deliberazioni in ordine all'attuazione dell'intervento urbanistico preventivo di cui in premessa e meglio precisate negli articoli di seguito elencati, che vengono dallo stesso accettati senza alcuna riserva.

Art. 2

Scopo della convenzione

La presente convenzione viene stipulata al fine di soddisfare le esigenze del Soggetto Attuatore di intervenire sui terreni di proprietà, di cui in premessa, nel rispetto delle N.T.A. della variante al Piano Particolareggiato e delle tavole di progetto dello stesso e di ogni altra disposizione interessante l'intervento oggetto del Piano Particolareggiato.

Gli interventi suddetti sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione di cui alla Legge Regionale n. 15/2013 ss.mm.ii., ed al rispetto delle N.T.A. del P.R.G. previgente.

Art. 3

Interventi oggetto della convenzione - Prescrizioni edificatorie

La durata massima del Piano Particolareggiato e il termine per la sua attuazione sono stabiliti in anni 10 decorrenti dalla data di stipula della prima convenzione urbanistica e più precisamente entro il 10/12/2023, scaduti i quali, per gli interventi non realizzati, si applicheranno le normative al momento vigenti.

Le opere di urbanizzazione dovranno essere ultimate entro anni 5 dalla stipula della presente convenzione urbanistica.

I titoli abilitativi relativi alla costruzione degli edifici dovranno essere presentati al Comune

entro il termine di **anni 5** per la parte a monte ed **anni 7** per la parte a valle dalla sottoscrizione della convenzione urbanistica originaria, salvo eventuali proroghe concesse dall'Amministrazione Comunale per validi e comprovati motivi da richiedere comunque prima della scadenza del termine originario.

Per quanto riguarda le opere di allacciamento alle reti tecnologiche il Soggetto Attuatore dovrà presentare le richieste corredate dai relativi progetti ai rispettivi Enti e sottostare alle prescrizioni da essi impartite;

La progettazione esecutiva delle opere previste nei successivi artt. 4 e 5 dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti, nonché dagli accordi intercorsi con l'Area Qualità Programmazione Territoriale, seguendone le gradualizzazioni operative riportate negli articoli seguenti.

Gli interventi edilizi dovranno essere ultimati entro 36 (trentasei) mesi dalla data di rilascio/presentazione dei relativi titoli abilitativi, salvo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 15/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'occupazione degli immobili potrà avvenire solo subordinatamente al collaudo delle urbanizzazioni di pertinenza così come individuato nel successivo articolo 4.

Art. 4

Opere di urbanizzazione primaria

Le opere di urbanizzazione primaria ed i relativi allacciamenti sono a carico del Soggetto attuatore, secondo quanto previsto dalle N.T.A. del P.R.G. e verranno realizzate contestualmente all'intervento edilizio e comunque entro il termine fissato dal 1° e 2° comma del precedente articolo 3.

Il Soggetto attuatore assume in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione sopra citate in conformità a quanto disposto dall'art. 16, comma 2bis, del D.P.R. 380/2001.

In osservanza ai disposti dell'Art. 28 della Legge 11/08/1942 n. 1150 e ss.mm.ii., il Soggetto Attuatore, per sè, e propri aventi causa a qualunque titolo, si obbliga a cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie per il complesso delle urbanizzazioni risultanti dal citato progetto di variante al Piano Particolareggiato le quali ammontano a circa complessivi mq. 1013,00, suddivisi in ragione delle specifiche quantità indicate nell'elaborato dello stesso Piano, e così distinte:

Parcheggi pubblici e strada di accesso (P1) mq. 448,00;

Verde pubblico comprensivo di percorsi pedonali (V) mq. 539,00;

Verde e percorsi pubblici dotazione ecologica mq. 26,00;

Il Comune ed il Soggetto Attuatore danno atto e convengono che con la cessione delle aree destinate ad urbanizzazione primaria e con la realizzazione da parte dell'attuatore e/o suoi aventi causa delle opere indicate negli elaborati di variante al Piano Particolareggiato, gli obblighi relativi al versamento degli oneri di urbanizzazione primaria, dovranno ritenersi assolti. Danno altresì atto che, così come in premessa indicato, gli interventi edilizi rimangono assoggettati agli

oneri di Urbanizzazione Secondaria e Costo di Costruzione che dovrà essere versato anticipatamente al ritiro dei Permessi di Costruire secondo i parametri comunali vigenti a tale data o eventualmente rateizzato secondo le disposizioni comunali vigenti al momento della presentazione dell'istanza. In osservanza ai disposti dell'Art. 28 della Legge n. 1150/1942 e ss.mm.ii., il Soggetto Attuatore, per sè e propri aventi causa a qualunque titolo, si obbliga:

- a realizzare, a propria cura e spese, conformemente alle indicazioni della variante al Piano Particolareggiato e dei progetti esecutivi depositati e/o approvati, tutte le opere di urbanizzazione primaria sino al funzionale collegamento con le esistenti infrastrutture, impianti e sedi pubbliche al fine di garantire la necessaria fruibilità e funzionalità.

- a completare e mantenere in via ordinaria e straordinaria le opere di urbanizzazione primaria previste dal piano particolareggiato sino alla presa in carico da parte dell'Amministrazione Comunale e degli Enti interessati. Dette opere di manutenzione dovranno essere svolte a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, nel caso di inadempienza protrattasi per oltre 90 (novanta) giorni dalla richiesta comunale d'intervento, il Soggetto Attuatore autorizza sin da ora l'Amministrazione Comunale alla esecuzione diretta dei lavori ed alla escussione della quota garantita necessaria alla copertura dei costi suddetti, nessuno escluso.

I titoli abilitativi relativi agli edifici previsti dal Piano Particolareggiato e sua variante potranno essere rilasciati solo a seguito del rilascio del permesso di costruire riguardante le opere di urbanizzazione primarie prescritte. Prima dell'ultimazione degli edifici o di parti funzionali degli stessi dovranno essere completate e funzionanti le seguenti opere :

- Asfalto di base (od altro tipo di pavimentazione in relazione alle indicazioni dei progetti esecutivi) nei parcheggi, nei marciapiedi e nelle strade;

- Impianti per acqua, gas, luce, telefono, energia elettrica e pubblica illuminazione;

Il mancato rispetto dei tempi di completamento delle opere in funzione a quanto sopra precisato e ribadito all'articolo 3 comporta l'inagibilità dell'edificio e il conseguente intervento sostitutivo dell'Amministrazione Comunale.

L'esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione come in precedenza identificate dovrà avvenire sotto la sorveglianza del Servizio Urbanistica e Mobilità dell'Area Programmazione Territoriale e del Collaudatore in corso d'opera scelto dall'Area Qualità Programmazione Territoriale sulla base della terna presentata dal soggetto attuatore in data 05/03/2015 prot. 10078.

Le opere saranno prese in carico, quindi trasferite in proprietà all'Amministrazione Comunale e/o agli Enti istituzionalmente preposti alla gestione entro tre mesi dalla consegna del verbale di collaudo.

Il collaudo è effettuato da libero professionista incaricato dall'Amministrazione stessa a cura e spese del Soggetto Attuatore o propri aventi causa. Il collaudo avverrà in corso di realizzazione delle opere e l'atto finale dovrà essere redatto entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo dovrà riguardare il complesso delle opere eseguite (compreso quelle strutturali se presenti) e conterrà la verifica di rispondenza dei lavori svolti anche in conformità ai requisiti

eventualmente imposti dagli Enti esterni. Il soggetto Attuatore, dovrà fornire al collaudatore copia cartacea di tutti gli elaborati grafici dei vari titoli abilitativi e urbanistici oltre ai documenti necessari per i sopralluoghi di collaudo e visite di cantiere in corso d'opera onde ottenere il collaudo delle stesse, in quanto trattasi di istanze pervenute al Comune di Valsamoggia esclusivamente in formato digitale. Sarà invece cura del Comune, fornire al collaudatore gli atti in formato digitale.

Il verbale di collaudo dovrà essere consegnato al Soggetto Attuatore e/o propri aventi causa entro trenta giorni dalla data di effettuazione del collaudo stesso.

Contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione il Soggetto Attuatore si impegna, per sé e propri aventi causa, a cedere gratuitamente all'Amministrazione Comunale le aree sulle quali dovranno essere realizzate le opere di urbanizzazione (verde, parcheggi, strade, marciapiedi, dotazioni ecologiche, etc) individuate sugli elaborati di variante al Piano Particolareggiato. Le stesse dovranno essere individuate da specifici mappali (non sono ammessi subalterni); i mappali delle strade e parcheggi dovranno essere separati dai mappali relativi ad altri standard (es: verde), sulla base di frazionamento approvato dall'Agenzia del Territorio.

La manutenzione delle opere e delle aree pubbliche comprese nel comparto saranno a cura e spese del Soggetto Attuatore, sino a quanto non passeranno a carico del Comune.

Fino a quando il predetto trasferimento non sia avvenuto, il Soggetto Attuatore si obbliga per sé e propri aventi causa a svolgere a propria cura e spese la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e servizi.

Le opere previste nell'ambito delle aree che saranno cedute all'Amministrazione Comunale verranno comunque realizzate dal Soggetto Attuatore nei termini e con le condizioni stabilite dalla presente convenzione.

Le opere di urbanizzazione primaria e i relativi allacciamenti, sono a carico dell'attuatore e la loro realizzazione dovrà avere inizio prima della esecuzione dei singoli interventi edilizi secondo quanto sancito ai precedenti punti.

Prima della richiesta del certificato di conformità edilizia, dovranno essere completate e collaudate tutte le opere di urbanizzazione previste.

Art. 5

Determinazione delle quote di perequazione invariante rispetto alla convenzione originaria

Il Comune ed il Soggetto Attuatore, danno atto che:

- la Superficie Territoriale (S.T.) di riferimento del comparto edificatorio in oggetto è pari a mq. 5321,00;
- la Superficie residenziale (Sr) del lotto medesimo, così come risulta ammessa dalla Scheda n. 7.
- Bersagliera del PRG previgente, è pari a mq. 1.265,00 di SR, (mq. 1150 con premio di edificabilità del 10% prevista dall'art. 13 delle NTA del PRG previgente in caso di partecipazione simultanea di tutti i proprietari dei terreni;

- riconoscono che l'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale perequato previsto dall'art. 13 delle già ricordate Norme Tecniche di Attuazione del previgente P.R.G. di Castello di Serravalle, di cui si è fatto cenno in premessa, comporta quanto segue:

- mq. $5.321 \text{ (S.T.)} \times 13\% = \text{mq. } 691,73$ (quota di edificabilità risultante dall'applicazione dell'indice perequato);
- mq. $1.265 \text{ (S.U.)} - 691,73 = \text{mq. } 573,27$ (quota di edificabilità rimanente dopo l'applicazione dell'indice perequato).

Sempre in applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., le Parti danno atto che la suddetta quota di edificabilità rimanente di mq. 573,27 viene ripartita nel modo seguente:

- quanto al 67% della stessa, corrispondente a mq. 382,18, resta nella disponibilità del Soggetto Attuatore;
- quanto al 33% della stessa, corrispondente a mq. 191,09, viene ceduta al Comune di Valsamoggia;

Il lotto sul quale viene prevista l'edificazione della quota di spettanza dell'Amministrazione Comunale, quantificata, come detto, in complessivi mq. 191,09 di Sr (oltre a mq. 67,70 di superficie per autorimesse 33% della Sr), è individuato nell'elaborato "V1.07" Perimetrazione lotti ed aree da cedere"; su porzione dello stesso grava una servitù di passaggio relativa alla realizzazione del futuro corsello di accesso alle autorimesse a favore del lotto a monte.

La cessione di detta area all'Amministrazione Comunale dovrà avvenire entro tre anni dalla data di sottoscrizione del presente atto a seguito della presentazione di semplice richiesta da parte della stessa Amministrazione.

Art. 6

Realizzazione di opere sostitutive della perequazione

In alternativa alla cessione dell'area prevista dal precedente art. 5 ed a scomputo del corrispettivo valore, tenendo in considerazione dei prezzi informativi delle opere edili della camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna, il Soggetto Attuatore si impegna, in accordo tra le parti e comunque prima dell'ultimazione dei lavori e richiesta di abitabilità per gli edifici, alla realizzazione di ulteriori opere, a servizio dell'intera località oltre che del comparto soggetto a Piano Particolareggiato. In tale caso dovrà essere sottoscritto un successivo apposito Accordo Attuativo fra le parti nel quale siano individuate, sulla base di un progetto esecutivo da approvarsi nei modi e termini di Legge, le opere sostitutive da eseguire, nei limiti dei valori concordemente attribuiti all'area oggetto di cessione, con riferimento ai valori di mercato delle aree edificabili ai fini IMU.

Art. 7

Manutenzione verde pubblico

Con il presente atto l'Amministrazione Comunale ed il Soggetto Attuatore convengono che l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle opere e delle aree di urbanizzazione destinate a

verde pubblico rimanga a carico del Soggetto Attuatore o dei loro aventi causa sino all'avvenuto trasferimento delle stesse all'Amministrazione Comunale, in analogia a quanto previsto dal successivo art. 8.

Art. 8

Garanzie

A) Opere di urbanizzazione primaria

A garanzia della perfetta esecuzione delle opere di cui al precedente art. 4, rimane valida la fidejussione bancaria presentata dal Soggetto Attuatore, all'atto della stipula della convenzione originaria e più precisamente fidejussione bancaria n. 460011502497 del 04/12/2013 rilasciata dalla Unicredit Banca per un importo garantito di € 100.000,00 (centomilaeuro) . La fidejussione potrà essere ridotta proporzionalmente alla esecuzione delle opere e previa esecuzione di collaudo parziale delle stesse, su nulla osta dell'Amministrazione Comunale, sentito il competente ufficio tecnico.

Qualora vi sia inadempienza totale o parziale, il Comune ha la facoltà di procedere direttamente all'esecuzione delle opere di urbanizzazione, in sostituzione del Soggetto Attuatore e/o dei propri aventi causa e a sue spese, previa messa in mora con un preavviso non inferiore a mesi tre.

Lo svincolo della cauzione avverrà su autorizzazione del Responsabile dell'Area Qualità Programmazione Territoriale dopo il favorevole collaudo delle opere di urbanizzazione convenzionate, entro 30 giorni dallo stesso collaudo.

B) Opere di urbanizzazione secondaria:

L'onere monetario per tali opere dovrà essere corrisposto alla presentazione dei permessi di costruire per la realizzazione dei fabbricati oggetto del presente Piano Particolareggiato secondo le modalità e tariffe vigenti al momento della presentazione delle relative istanze.

Le obbligazioni nascenti dal presente atto, a carico del Soggetto Attuatore, e/o propri aventi causa si intendono indivisibili e solidali.

Nel caso di alienazione di aree, il Soggetto Attuatore che sottoscrive il presente atto si impegna fin da ora a rendere esplicitamente edotti gli acquirenti degli oneri assunti nei riguardi del Comune e non ancora soddisfatti alla data di alienazione.

La predetta circostanza dovrà risultare nell'atto di vendita, unitamente all'esplicito impegno degli acquirenti di subentrare in tutto o in parte negli impegni assunti dall'attuale Soggetto Attuatore.

Indipendentemente da quanto sopra, l'attuale proprietà rimarrà solidalmente responsabile con gli acquirenti per tutto il completo adempimento degli obblighi previsti nella presente convenzione.

Art. 9

Sanzioni a carico della proprietà inadempiente

A seguito di accertamento da parte del Comune di inadempienza degli obblighi assunti da parte della proprietà e descritti nel presente atto, verranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti norme legislative.

Art. 10

Varie e fiscali

Le spese del presente atto e ogni altra spesa inerente e conseguente sono a carico del soggetto attuatore esonerando espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia spesa inerente e conseguente.

La presente convenzione dovrà essere registrata e trascritta per conto del Comune a cura del Notaio rogante ed a spese del soggetto attuatore.

Art. 11

Disposizioni finali

Si precisa che sono fatti salvi gli atti ed i rapporti giuridici in corso e conclusi fino ad oggi in attuazione della convenzione urbanistica Notaio Malaguti Antonio del 11/12/2013 Rep. 37378 Racc. 20916 stipulata a seguito dell'approvazione del piano particolareggiato originario in attuazione della delibera di Consiglio Comunale del Comune di Castello di Serravalle n. 67 del 30/10/2013 ed eventualmente modificati con il presente provvedimento.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto, del quale ho dato lettura ai Signori comparenti i quali, da me interpellati, lo dichiarano interamente conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Consta di _____ (_____) fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia per _____ (_____) pagine intere e parte della _____ .